



Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Numero 5 del 27/02/2026

OGGETTO:REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 102 A 110 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore 14:15, nell'apposita sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in data 20/02/2026 Prot. n. 7194, e successiva integrazione in data 23/02/2026 Prot. 7458 in seduta pubblica..

Risultano presenti i Signori:

FRANCONI MATTEO	P	FULCERI ANDREA	P
SALVADORI MARCO	P	LEGGERINI SIMONA	P
MINUTI RICCARDO	P	BAGNOLI MATTEO	P
PALETTA ALICE	P	BARABOTTI FEDERICA	P
DELLA BELLA FLORIANO	P	BRINI ALESSANDRO	P
CARIDI GIOVANNA	P	QUERCETANI GIAN PAOLO	A
BAZI VITO	P	STELLA NICOLO' BIAGIO	P
MORELLI ELISA	P	CIAMPI DENISE	P
PROSPERI ROSSELLA	P		

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale Dott.ssa Adriana Viale

Presiede il Presidente del Consiglio Marco Salvadori.

Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri, allegati alla presente, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, introduce nell’ambito dei tributi locali e delle entrate patrimoniali la possibilità di regolamentare forme di definizione agevolata, in particolare ai commi da 102 a 110 dell’articolo 1, come di seguito riportati:

- comma 102: *“Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”*;
- comma 103: *“Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.”*;
- comma 104: *“ Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.”*;
- comma 105: *“Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.”*;
- comma 106: *“Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.”*;
- comma 107: *“ Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.”*;

- comma 108: *“I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.”;*
- comma 109: *“ Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.”;*
- comma 110: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.”;*

Considerato che l'Amministrazione Comunale, a fini deflattivi del contenzioso e di anticipazione del momento della riscossione, nel rispetto dei principi della ragionevolezza, proporzionalità e progressività dell'imposizione fiscale nonché di equilibrio finanziario, in applicazione delle disposizioni sopra indicate intende introdurre lo strumento della definizione agevolata limitatamente alle seguenti fattispecie:

- a) per le entrate di natura tributaria a titolo di Imposta Municipale Unica, gli accertamenti esecutivi e definitivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non ancora affidati alla riscossione coattiva, aventi ad oggetto aree interessate dalla ripianificazione urbanistica avvenuta con l'adozione del Piano Operativo Comunale, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26/06/2025, in forza della quale le suddette aree hanno subito una perdita dell'edificabilità con conseguente declassamento ad aree agricole. qualora gli atti di accertamento contengano più oggetti imponibili, l'agevolazione si applica in via esclusiva alla fattispecie sopra individuata;
- b) per le entrate patrimoniali a titolo di Canone Unico Patrimoniale le esposizioni pubblicitarie di enti o società senza scopo di lucro, in riferimento a mezzi pubblicitari rilevati dagli agenti accertatori nell'ambito del censimento generale degli impianti - annualità d'imposta 2025;

Richiamato il comma 106 il quale prevede che i regolamenti degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti, l'Ente intende prevedere l'applicazione della presente definizione agevolata come sotto indicato:

- per le entrate di cui al capoverso precedente alla lettera a), per gli avvisi di accertamento divenuti esecutivi entro la data del 31/12/2025;

- per le entrate di cui al capoverso precedente alla lettera b), per le procedure di accertamento in corso alla data di adozione del presente provvedimento;

Considerato che:

- l'Unione Valdera svolge per il Comune di Pontedera la funzione di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 6 c.1 lett. p. dello Statuto dell'Unione, pubblicato sul BURT n.27 del 05/07/2017 e pertanto, per quanto attiene ai carichi tributari eventualmente affidati a riscossione coattiva gli stessi saranno definibili in seguito all'adozione di analogo atto dal Consiglio Comunale dell'Unione Valdera che svolge la funzione di riscossione coattiva per conto dell'Ente
- per quanto riguarda la riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale, il Comune di Pontedera ha affidato il servizio ad ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.p.A., per il periodo 01/01/2025-31/12/2027 con determinazione n. 1316 del 3/12/2024;

Considerato altresì che:

- si ritiene opportuno disciplinare la definizione agevolata specificando che la stessa comporta l'estinzione dei medesimi debiti tributari delle fattispecie definite, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della legge 160/2019, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento approvato con il presente atto;
- nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, si stabilisce che sia dovuta la sanzione e l'estinzione riguardi gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio (oneri di riscossione);

Esaminata la proposta di “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI DELL'ART. 1 COMMI DAL 102 AL 110 DELLA LEGGE N. 199 DEL 30/12/2025.” che si compone di n. 9 articoli, formulati in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della L. 199/2025 commi da 102 a 110 sviluppato nei seguenti punti:

- Oggetto del regolamento
- Oggetto della definizione agevolata
- Procedura per la definizione agevolata
- Effetti della dichiarazione
- Versamento degli importi dovuti
- Perfezionamento della definizione agevolata
- Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
- Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /

ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore

- Efficacia del regolamento

Ritenuto necessario, in particolare:

- in materia di IMU, agevolare i debitori di somme relative a crediti di difficile esigibilità e con riferimento a contenziosi derivanti dall'adozione del Piano Operativo Comunale, che ha di fatto eliminato la potenzialità edificatoria di alcune aree fabbricabili, divenute qualificabili come "terreni agricoli", garantendo un maggiore grado di equità fiscale e proporzionalità dell'imposizione;
- in materia di CUP, per la componente relativa alla diffusione dei mezzi pubblicitari, agevolare gli enti e le società senza fine di lucro con procedure di accertamento in corso per l'annualità 2025, in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale nelle attività svolte da tali soggetti e della funzione sociale dagli stessi esercitata, compatibilmente con i fini istituzionali dell'ente;
- incrementare la performance della riscossione dei residui attivi;

Visto l'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

Rilevato inoltre che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2026, ai soli fini statistici, nonché ai soggetti affidatari della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ex art. 49 D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 16 espressi in forma palese da n. 16 consiglieri presenti e votanti;

A seguito della proclamazione del Presidente;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di avvalersi della facoltà prevista dai commi da 102 a 110 dell'articolo 1 della Legge n. 199/2025;
3. di approvare il "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI DELL'ART. 1 COMMI DAL 102 AL 110 DELLA LEGGE N. 199 DEL 30/12/2025" composto di n. 9 articoli, **allegato A**) alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale della stessa, considerando che risulta efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Pontedera;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione del Canone Unico Patrimoniale per Comune di Pontedera per le fattispecie oggetto di definizione agevolata;
6. di dare atto che per quanto attiene ai carichi tributari eventualmente affidati a riscossione coattiva gli stessi saranno definibili in seguito all'adozione di analogo atto dal Consiglio Comunale dell'Unione Valdera che svolge la funzione di riscossione coattiva per conto dell'Ente.
7. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2026, ai soli fini statistici.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione dell'esigenza di adottare la definizione agevolata come da previsioni di cui alle norme sopra richiamate ed a fini deflattivi del contenzioso;

Con successiva specifica votazione e con voti favorevoli n. 16 espressi in forma palese da n. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Marco Salvadori / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Adriana Viale/ ArubaPEC S.p.A.